Pronuncia del tribunale di Padova: adempimento da rispettare entro il 9/10 di ogni anno

Condominio, corsi obbligatori

Nulla la nomina dell'amministratore senza aggiornamento

DI GIANFRANCO DI RAGO

nulla la delibera di no-mina dell'amministratore condominiale che non abbia provveduto a frequentare un valido corso di formazione annuale. Né è possibile recuperare l'anno successivo le ore di aggiornamento periodico previste per l'annualità precedente e che devono essere acquisite entro il 9 ottobre di ogni anno. Lo ha stabilito il tribunale di Padova nella sentenza n. 818 dello scorso 24 marzo 2017.

I requisiti dell'amministratore condominiale. Con l'art. 71-bis delle dispo-sizioni di attuazione del codice civile introdotto ex novo dalla legge n. 220/2012 sono stati per la prima volta in-dividuati i requisiti minimi che ogni amministratore deve possedere per aspirare a tale incarico e per mantenerlo vaincarico e per manuenerio va-lidamente nel tempo (si veda la tabella in pagina). In parti-colare, agli amministratori è stato richiesto di frequentare annualmente un corso di aggiornamento periodico in materia di amministrazione condominiale. Soltanto con il decreto del ministero della giustizia n. 140/2014 sono stati però indicati il monte ore minimo annuale (pari a 15), le modalità per l'orga-nizzazione dei corsi e l'elenco delle materie da trattare. Il suddetto decreto è entrato in vigore il 9 ottobre 2014 e, Nigore in o troube 2014 e, poiché nel regolamento mini-steriale non si parla di anno solare, si è inteso comune-mente che l'arco temporale annuale entro il quale adem-piere al nuovo obbligo decorra

I requisiti dell'amministratore

Avere il godimento dei diritti civili

Non aver riportato condanne per delitti contro la p.a., l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni

Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive. salvo che non sia intervenuta la riabilitazione

Non essere stato interdetto o inabilitato

Non essere inserito nell'elenco dei protesti cambiari

Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado

Avere frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale

dal 9 ottobre di ogni anno. È importante evidenziare come anche la citata sentenza del tribunale di Padova abbia espressamente avallato tale interpretazione

Le conseguenze del mancato rispetto dell'art. 71-bis disp. att. c.c. Ma quali sono le conseguenze della mancanza, iniziale o sopravvenuta, dei requisiti di cui sopra in capo all'am-ministratore condominiale? E, più nello specifico, che cosa accade se quest'ultimo non frequenta i corsi di ag-giornamento annuale?

La domanda non appare di facile soluzione, ferma re-stando l'illegittimità di tale condotta. L'art. 71-bis disp. att. c.c., infatti, non chiarisce questo aspetto. Poiché, come

è noto, la contrarietà a legge delle delibere assembleari può comportare tanto l'annullabilità quanto la nullità delle stesse, con conseguenze molto diverse in tema di termini di impugnazione, natura ed effetti della sentenza, si è

aperto fin da subito un inte-ressante dibattito sul punto. Vi è anche da considerare il fatto che le ipotesi di nullità delle deliberazioni condominiali, all'indomani della stori-ca sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 4806/2005, sono state ricondotte dalla giurisprudenza ai casi più gravi e, per così dire, eccezionali. La recente sentenza del tri-

bunale di Padova, per quanto sostanzialmente non motivata sul punto, rappresenta comun-que un primo indubbio punto di riferimento su un terreno

alquanto scivoloso e rende consigliabile, se non addirittu-ra doverosa, la verifica in sede assembleare del possesso dei requisiti di legge dell'ammi-nistratore al momento della nomina e del rinnovo dell'in-carico. Le conseguenze della nullità di siffatta delibera, così come accade nell'altro noto caso, previsto però espressa-mente dall'art. 1129 c.c., della mancata presentazione del preventivo (si veda *Italia Oggi* Sette del 23/05/2016), sono infatti molto gravi e possono avere un impatto rilevante sulla vita del condominio. Proprio perché la dichiarazione della nullità retroagisce alla data dell'assemblea, la nomina dell'amministratore è da considerarsi come mai avvenuta, rimanendo la deliberazione assembleare del tutto priva di

effetti. Questo vuol dire che i condomini dovranno in tutta fretta procedere alla nomina di un nuovo amministratore e dovranno anche interrogarsi sulla sorte degli atti medio tempore posti in essere dal soggetto che di fatto ha gestito il condominio pur senza essere stato validamente incaricato. Quest'ultimo, poi, dovrebbe anche essere tenuto a restituire al condominio il compenso già eventualmente incassato, potendo tutto al più richiedere un indennizzo per le attività effettivamente espletate in favore dei condomini. Vi è da osservare che questa situa-zione di incertezza potrebbe protrarsi anche per molto tempo, mettendo a dura prova la gestione condominiale. E questo non solo a causa del tempo necessario ad accertare in sede giudiziale il vizio da cui è affetta la delibera di nomina ma per il peculiare regi-me giuridico dei vizi di nullità, che possono essere sollevati dal soggetto interessato senza limiti di tempo, quindi anche ben al di là dei rigidi termini di decadenza che viceversa caratterizzano le impugnazioni delle delibere assembleari. In altri termini, la deliberazione di nomina dell'amministrato-re potrebbe essere contestata dai condomini (ma anche da soggetti terzi interessati) ben oltre i 30 giorni di cui all'art. 1137 c.c., quindi anche a di-stanza di mesi o, addirittura, © Riproduzione riservata-





Le opportunità per professionisti e imprese

- Gli ammortamenti maggiorati
- Adempimenti per fruire dell'iperammortamento
- Interconnessione e perizia tecnica giurata
- Valutazione del sistema di gestione aziendale
- · Le agevolazioni per le imprese
- Il credito di imposta alla ricerca

In collaborazione con



IN EDICOLA CON

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com

